

# STATUTO DELLA FONDAZIONE

LUCIANO RUSSI

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

##### ISTITUZIONE, SEDE E CARATTERISTICHE DELLA FONDAZIONE

La *Fondazione Luciano Russi* è retta dal presente Statuto, adottato dai Fondatori nell'atto istitutivo del 11/05/2012 ai sensi degli artt. 14,15,16 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha sede in Pescara, Corso Manthonè

La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro e si ispira ai principi su cui è stata fondata l'Unione Europea e che sono alla base della Costituzione Italiana.

La Fondazione guarda con attenzione alla ricerca scientifica e allo sviluppo culturale, favorisce la valorizzazione dei giovani ricercatori e promuove tutte le iniziative che possano consentire la più ampia diffusione della conoscenza e dei saperi al fine di alimentare il progresso e la crescita sociale, economica e culturale.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, può avviare collaborazioni con analoghe fondazioni e associazioni italiane ed europee.

I proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, favorisce la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Il riconoscimento della personalità giuridica sarà richiesto ai sensi del codice civile .

## **ART. 2**

### **SCOPI**

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico con particolare riguardo all'area euro-mediterranea. A tal fine promuove iniziative nell'ambito delle seguenti aree:

- Storia
- Storia delle dottrine politiche
- arte, spettacolo e comunicazione
- giornalismo
- poesia
- rotte e culture dell'Adriatico
- sport

## **ART. 3**

### **ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, può svolgere ogni attività strumentale ed in particolare:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionale, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- b) promuovere lo svolgimento di attività di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- c) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità;
- d) promuovere seminari, conferenze, convegni dibattiti, giornate di studio, anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri

soggetti, per la diffusione, la promozione e la divulgazione delle proprie iniziative e di quelle degli enti collegati;

- e) attuare iniziative di ricerca ed approfondimento intorno ai temi afferenti agli obiettivi perseguiti di cui al precedente art. 2;
- f) realizzare iniziative di solidarietà;
- g) produrre e pubblicare opere, nonché materiale informativo e divulgativo.

La Fondazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART. 4**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai Fondatori all'atto della costituzione, ovvero all'atto della successiva adesione;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'ente di riferimento, dal Consiglio Direttivo della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi derivanti da partecipazioni, che il Consiglio Direttivo decida di imputare a patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

#### **ART. 5**

## **FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ**

Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente erogate a terzi

### **ART. 6**

## **PARTECIPAZIONI ED ADESIONI**

Assumono la qualifica di "Fondatori" coloro che intervengono nell'atto costitutivo della Fondazione.

Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali", enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella annualmente all'uopo stabilita dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Assumono la qualifica di "Partecipanti", enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

## **Titolo II**

### **Organi**

### **ART. 7**

## **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Direttivo;

- 3) il Direttore Generale;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente costituito dal Consiglio Direttivo
- 5) il Comitato scientifico.

Gli organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati ad eccezione del primo Presidente che resta in carica a vita. I componenti degli organi possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi, con le stesse modalità della nomina.

Il membro del Consiglio Direttivo, o di altro Organo collegiale, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni continuative, è dichiarato decaduto ed è sostituito.

## **ART. 8**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) formula gli indirizzi di gestione al direttore generale;
- d) può agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, nominando difensori;
- e) esercita tutti i poteri che gli sono stati delegati dal Consiglio Direttivo;
- f) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo prioritariamente tra i Fondatori, ad eccezione del primo Presidente che nell'atto costitutivo è stato nominato a vita nella persona di Ornella Iavicoli Russi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina.

## **ART. 9**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri (compreso il Presidente) nominati dal Presidente su indicazione dei Fondatori, ovvero, nel caso in cui questi ultimi scendano al di sotto del numero di 3 (tre), su indicazione del Consiglio direttivo uscente.

2. Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione ed in particolare:

- approva i regolamenti della Fondazione;
- predispone le linee generali dell'attività della Fondazione;
- delibera, ove lo ritenesse opportuno, l'attivazione di specifiche Sezioni dedicate allo sviluppo di particolari settori di attività;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera l'ammissione dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti;
- designa, ove ne ricorresse la opportunità, il direttore generale, determinandone la durata dell'incarico;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo cui delega tutto o in parte i propri poteri, con esclusione del potere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio;
- attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto.

## **ART. 10**

### **DIRETTORE GENERALE**

Il Presidente, su designazione del Consiglio Direttivo, può nominare un Direttore Generale con le seguenti competenze:

- attuazione, previo indirizzo del Presidente, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- gestione dei programmi di attività della Fondazione;
- predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- gestione del personale della Fondazione.

## **ART. 11**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale.

Il Presidente è designato dal Presidente della Fondazione, mentre i Componenti sono designati dal Consiglio direttivo fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio ha un numero di tre componenti titolari, nonché due componenti supplenti.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice civile per la valutazione del patrimonio. Esercita le funzioni e le prerogative previste dal Codice civile per il Collegio dei Sindaci.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio di esercizio e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Il compenso dei revisori è determinato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori commercialisti in vigore.

## **ART. 12**

### **COMITATO SCIENTIFICO**

Il Presidente può deliberare l'istituzione del Comitato scientifico. Il Comitato scientifico è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive circa le linee di indirizzo e circa la valutazione preventiva o consuntiva dei progetti della Fondazione. Possono fare parte del Comitato scientifico esperti, ricercatori e docenti di chiara fama che si sono distinti nell'ambito dello sviluppo culturale, sociale ed economico.

## **Titolo III**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO**

## **ART. 13**

### **SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO**

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è



approvato dal Consiglio Direttivo nei termini previsti per le società per azioni.

#### **ART. 14**

##### **PERSONALE**

La Fondazione procede direttamente all'assunzione del personale occorrente al suo funzionamento.

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

#### **ART. 15**

##### **SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui gli scopi della Fondazione non possano più essere raggiunti, il patrimonio sociale verrà devoluto a favore di altre Fondazioni, Enti e Associazioni che perseguano lo stesso scopo.

Nel caso in cui, su proposta del Consiglio direttivo, si addivenga alla istituzione di altra Fondazione avente lo stesso oggetto e la stessa denominazione, il Consiglio Direttivo delibera lo scioglimento della presente Fondazione e la devoluzione del patrimonio alla neo-costituita Fondazione.

Firmato in calce ed al margine dai signori:

F.to: IAVICOLI ORNELLA, RUSSI EDOARDO SBARAGLIA FRANCESCA  
SBARAGLIA ANDREA ILIC RUSSI EMMA LUISA, MASSACESI CARLO, RUSSI  
DOMENICO, MASCIANGIOLI FABRIZIO e D'AMICO LUCIANO

F.to: DI MICHELE GABRIELE, TESTE

F.to: DI GIACOMO CAPACCHIONE FABIA, TESTE

Firmato MICHELE ALBERGO NOTAIO

*(IMPRONTA DEL SIGILLO)*